

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle iniziative atte a favorire la promozione dell'accesso alla pratica sportiva e la diffusione della medesima, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (di seguito denominata legge).

Articolo 2 *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive devono essere inoltrate alla struttura provinciale competente in materia di sport, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del Dirigente della struttura competente e disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, corredate della documentazione prevista dagli articoli seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento.

2. Le domande possono essere consegnate alla struttura provinciale competente in materia di sport o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviate mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia, ad esclusione degli elaborati progettuali che dovranno comunque essere prodotti anche su supporto cartaceo.

3. Le domande presentate oltre i termini previsti negli articoli seguenti, sono dichiarate irricevibili.

4. Le domande devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 3 *Ripartizione dei fondi*

1. La Giunta Provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinati alle singole iniziative previste dagli articoli 2 lett. a), b), c), d), 2 bis, 3 comma 1, 3 comma 1 bis, 3 comma 2, 4, 4 bis, 7 e 7 quater della legge.

Articolo 4
Tempi di realizzazione e rendicontazione

1. Nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo, vengono fissati i tempi di realizzazione e rendicontazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m. e le modalità per la revoca totale o parziale del finanziamento in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari.

2. Dove previsto dalla modulistica definita per ciascun contributo, in sede di presentazione della domanda deve essere evidenziata, oltre ai costi, anche la stima delle entrate relative all'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento.

CAPO II

Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge

Articolo 5
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) comitati e associazioni riconosciuti dal CONI, svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico;
- b) Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

Articolo 6
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale o internazionale.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le manifestazioni realizzate in ambito provinciale che coinvolgono un numero significativo di atleti e di società sportive e che vengono considerate dalle rispettive federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline associate, di valenza provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

Articolo 7
Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno per ciascuna manifestazione che si intende realizzare nell'anno successivo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e della manifestazione che si intende organizzare e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) requisiti/relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) piano finanziario.

3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta copia della deliberazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

4. Ogni beneficiario può presentare fino ad un massimo di otto domande ogni anno.

Articolo 8 Fondo di riserva

1. E' costituito un fondo di riserva pari al 2% nell'ambito delle risorse destinate dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 3, per il finanziamento delle manifestazioni straordinarie ed imprevedibili e come tali, non programmabili.

2. La domanda di contributo per le manifestazioni di cui al comma 1 può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque almeno 15 giorni precedenti l'iniziativa, e deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, da una apposita nota della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva o disciplina associata di appartenenza comprovante l'assegnazione dell'organizzazione dell'iniziativa al soggetto richiedente.

3. L'ammontare dei contributi verrà determinato sulla base dei criteri di calcolo di cui all'articolo 11.

Articolo 9 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) promozione e pubblicità;
- b) materiale e servizi di supporto alla manifestazione;
- c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
- d) rimborsi spese e ospitalità atleti;
- e) rimborsi spese tecnici, allenatori, collaboratori;
- f) coppe, medaglie e omaggi ai partecipanti;
- g) ristoro partecipanti;
- h) servizi sanitari, giudici, cronometristi, tasse federali;
- i) trasporti e noleggi;
- l) spese generali (organizzazione e segreteria) massimo 10% del totale delle voci precedenti.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate, quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), spese amministrative e fiscali eventuali compensi agli organizzatori, spese per servizi fotografici e spese di rappresentanza.

3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 10 Limiti minimi di spesa ammissibile

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 5.000 euro, raggiungano un punteggio minimo, calcolato ai sensi dell'articolo 11, di 15

punti e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 50 per cento delle spese presunte.

Articolo 11
Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti requisiti e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<i>requisiti</i>		<i>Punti (massimo 45)</i>
<i>Valenza sul territorio</i>	<i>Provinciale</i>	2
	<i>Regionale</i>	4
	<i>Interregionale</i>	8
	<i>Nazionale</i>	12
	<i>Internazionale</i>	15
<i>Valenza rispetto alle categorie di atleti partecipanti</i>	<i>Assoluta</i>	5
	<i>Giovanile</i>	3
	<i>Amatoriale</i>	1
<i>Promozione a livello giovanile nell'ambito dell'attività annuale svolta dalla società sportiva</i>		<i>da 0 a 8</i>
<i>Capacità di autofinanziamento (rapporto % tra entrate e costi esposti in domanda)</i>	<i>≥50% e ≤60%</i>	0
	<i>60% e ≤80%</i>	5
	<i>80%</i>	8
<i>Grado di affidabilità programmatica (riferite alle iniziative finanziate in passato)</i>	<i>Non valutabile/carente</i>	0
	<i>Buona</i>	2
	<i>Ottimale</i>	4
<i>Destinata anche a soggetti diversamente abili</i>		5

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa è inserito in scaglioni ai quali corrispondono le seguenti percentuali di finanziamento calcolate sulla base della spesa ammissibile:

<i>< 15</i>	<i>domanda non ammissibile</i>
<i>15 - 24</i>	<i>25%</i>
<i>25 - 34</i>	<i>30%</i>
<i>35 - 45</i>	<i>35%</i>

3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

4. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

CAPO III

Realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) della legge

Articolo 12 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - comitati e associazioni riconosciuti dal CONI svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico;
 - Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

Articolo 13 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport comprese le cartine di orientamento.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le campagne realizzate in ambito provinciale volte a promuovere la pratica dello sport dilettantistico che coinvolgono più realtà associative, nonché le iniziative di singoli soggetti, volte ad avviare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle diverse discipline sportive attraverso specifici corsi informativi e formativi.

Articolo 14 Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno per ciascuna delle iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Nel caso le iniziative vadano a ricadere per la loro realizzazione in due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e dell'iniziativa che si intende realizzare e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) requisiti/relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) piano finanziario.

3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta la deliberazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

4. Il beneficiario può presentare fino ad un massimo di tre domande ogni anno.

Articolo 15
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) spese per promozione e pubblicità;
 - b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa promozionale
 - c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
 - d) servizi sanitari;
 - e) rimborsi spese tecnici, allenatori, collaboratori;
 - f) iniziative di chiusura dell'attività.
 - g) spese generali (organizzazione e segreteria) massimo 10% del totale delle voci precedenti.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate, quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), spese amministrative e fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di gestione non riferibili all'iniziativa.

3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni, e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 16
Limiti minimi di spesa ammissibile

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 8.000 euro, raggiungano un punteggio minimo, calcolato ai sensi dell'articolo 17, di 15 punti e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 50 per cento delle spese presunte.

Articolo 17
Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti requisiti e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<i>requisiti</i>		<i>Punti (massimo 45)</i>
<i>attività indirizzata a livello giovanile (giovani fino ai 16 anni)</i>	<i>Si</i>	8
	<i>No</i>	4
<i>durata</i>	<i>Quindicinale</i>	2
	<i>Mensile</i>	4
	<i>Stagionale</i>	6
	<i>Annuale</i>	10
<i>numero degli atleti partecipanti</i>	<i>≤10</i>	0
	<i>11-30</i>	2
	<i>31-50</i>	4
	<i>51-100</i>	6
	<i>>100</i>	8
<i>presenza di istruttori abilitati</i>	<i>Si</i>	2
	<i>No</i>	0
<i>capacità di autofinanziamento (rapporto % tra entrate e costi)</i>	<i>≥30%</i>	0
		5

<i>esposti in domanda)</i>	>30% e ≤60% >60%	8
<i>grado di affidabilità programmatica (riferite alle iniziative finanziate in passato)</i>	Non valutab./Carente Buona Ottimale	0 2 4
<i>Destinata anche a soggetti diversamente abili</i>		5

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa è inserito in scaglioni ai quali corrispondono le percentuali di intervento come di seguito indicato:

< 15	<i>domanda non ammissibile</i>
15 - 24	25%
25 - 34	30%
35 - 45	35%

3. Le iniziative riguardanti la realizzazione di cartine di orientamento, nell'ambito dei fondi disponibili vengono finanziate in via prioritaria con un contributo fino al massimo del 40% della spesa ammessa.

4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

5. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

CAPO IV

Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge

Articolo 18 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo:
- comitati e associazioni riconosciuti dal CONI svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico;
 - Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità, ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

Articolo 19 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo.

Articolo 20

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e degli interventi che si intendono realizzare e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
 - b) piano finanziario.
3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta la deliberazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.
4. Il beneficiario può presentare una domanda ogni anno.

Articolo 21

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente
 - a) spese per promozione e pubblicità;
 - b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
 - c) utilizzo locali per corsi e dello spazio destinato all'attività;
 - d) rimborso spese relatori;
 - e) spese generali (organizzazione e segreteria) massimo 10% del totale delle voci precedenti.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) nonché quelle per eventuali compensi agli organizzatori.
3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 22

Limiti minimi di spesa ammissibile

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 8.000 euro e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 50 per cento delle spese presunte.

Articolo 23

Determinazione e concessione del contributo

1. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa una percentuale fino al massimo del 30%. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del

contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 24

Modalità di erogazione dei contributi comuni ai Capi II, III e IV

1. Ai fini della erogazione del saldo o dell'intero contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

2. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

3. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

4. Nel caso di contributi concessi in misura superiore ai 7.000,00 euro, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, qualora l'attività oggetto di richiesta non sia già conclusa, potrà essere liquidata in via anticipata, una quota fino al 50% del contributo assegnato, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente, attestante, tra l'altro l'aver effettivamente sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa.

CAPO V

Gestione di impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa, complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale di cui all'articolo 2 bis della legge

Articolo 25

Individuazione degli impianti sportivi

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 bis della legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli impianti sportivi di significativa complessità tecnologica di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni sportive di livello nazionale e internazionale.

Articolo 26

Accordo di programma

1. Con riferimento agli impianti sportivi individuati ai sensi dell'articolo 25, la Giunta provinciale definisce con i comuni e le comunità interessate, sentiti i soggetti che ne abbiano affidata la gestione, un accordo di programma, anche pluriennale, ai sensi

dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, che prevede in particolare:

- a) un programma afferente la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto che evidenzia le attività volte al contenimento dei costi di gestione. Nello specifico dovranno essere indicati i costi ordinari di gestione dell'impianto, compresi quelli legati alla funzionalità dello stesso che debbono essere specificatamente individuati nell'accordo di programma e che potranno essere considerati tra i costi ammissibili a finanziamento sino al limite massimo di euro 10.000, all'anno;
- b) un programma afferente le manifestazioni di livello nazionale o internazionale che si intendono promuovere;
- c) l'utilizzo degli impianti a tariffe agevolate per le società sportive trentine affiliate alle federazioni relative agli sport praticati negli impianti;
- d) l'utilizzo a titolo gratuito degli impianti da parte delle istituzioni scolastiche e formative trentine, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impianto;
- e) gli impegni reciproci, anche finanziari, dei sottoscrittori con riferimento alla durata dell'accordo, tenuto conto degli introiti che potranno derivare dalla gestione degli impianti anche con riferimento alle manifestazioni organizzate.

2. La Provincia concorre alla realizzazione dell'accordo di programma con un finanziamento nel limite massimo del 80 % dei costi di gestione dell'impianto individuati dal comma 1, lettera c), compatibilmente con gli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale per l'articolo 2 bis della legge.

3. I criteri e le modalità di finanziamento, rendicontazione e ogni altro aspetto relativo alla gestione e alla promozione dell'impianto sono definiti nell'accordo di programma.

4. Per il finanziamento delle manifestazioni organizzate negli impianti individuati dall'articolo 25 si applica il Capo II.

CAPO VI

Funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 3, comma 1 della legge

Articolo 27 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 28 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate.

Articolo 29

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Nel caso in cui l'esercizio finanziario del richiedente non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese relative all'esercizio finanziario che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività programmata comprendente la specificazione del numero di associazioni sportive affiliate;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) elenco delle società sportive affiliate che svolgono effettivamente l'attività.

*Articolo 30
Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a) le spese di affitto della sede
- b) spese per utenze e cancelleria
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici
- d) acquisto di materiali e attrezzature sportive
- e) organizzazione di campionati e tornei
- f) spese per l'attività promozionale

per l'organizzazione di manifestazioni sportive:

- g) spese per assistenza medica, arbitri, cronometristi, ufficiali di gara e commissari
- h) ospitalità e rimborsi atleti
- i) premiazioni
- l) trasporti e noleggi
- m) utilizzo impianti sportivi

per l'attività di consulenza tecnico-organizzativa

- n) rimborso spese docenti e consulenti
- o) materiale didattico

per l'attività di specializzazione agonistica:

- p) rimborso spese allenatori tecnici e preparatori
- q) vitto e alloggio atleti e tecnici
- r) utilizzo impianti sportivi.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari.

*Articolo 31
Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70% della spesa ammessa, calcolata sulla base del totale generale delle spese ammissibili.

2. Se i richiedenti sono comitati riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate viene concesso un importo fisso pari a 2.500,00 euro, se i richiedenti sono delegazioni/sezioni riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate viene concesso un importo fisso pari a 1.000,00 euro; se i richiedenti sono organismi riconducibili a enti di promozione sportiva viene concesso un importo fisso pari a 1.500,00 euro.

3. A tale importo viene aggiunta una quota pari a 60,00 euro per ciascuna società affiliata.

4. Un'ulteriore quota aggiuntiva viene calcolata in percentuale sul totale della spesa ammessa a scalare rispetto ai seguenti scaglioni:

<i>Spesa ammessa</i>	<i>Percentuale</i>
<i>< 30.000 euro</i>	<i>Nessuna quota aggiuntiva</i>
<i>≥ 30.000 < 60.000 euro</i>	<i>5%</i>
<i>≥ 60.000 < 90.000 euro</i>	<i>4%</i>
<i>≥ 90.000 euro</i>	<i>3%</i>

5. Il contributo, nei limiti posti al comma 1, sarà quindi composto dalla somma delle tre quote calcolate secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

7. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 32

Modalità di erogazione dei contributi

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

2. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

3. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

CAPO VII

Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 3, comma 1 bis della legge

Articolo 33
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 34
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per le spese per oneri assicurativi obbligatori e integrativi sostenuti da associazioni e società sportive per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal CONI, operanti a livello provinciale.

Articolo 35
Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Nel caso in cui la stagione sportiva non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese per gli oneri assicurativi relativi alla stagione sportiva che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegato un prospetto dei costi assicurativi, distinti per assicurazione obbligatoria e assicurazione integrativa, relativi a ciascuna associazione e società sportiva dilettantistica affiliata, elencando distintamente il numero degli atleti di età pari o inferiore ai 25 anni, dei tecnici e dei dirigenti, tesserati e impegnati nell'attività sportiva dilettantistica regolamentata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva o disciplina associata.

3. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati e manifestazioni similari o a competizioni individuali di vario livello, autorizzate dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline associate. Il limite di età è riferito agli atleti che compiono i venticinque anni entro l'anno sportivo di intervento.

Articolo 36
Limiti massimi di spesa ammissibile

1. Per ciascun soggetto previsto dalla legge è ammessa per l'assicurazione integrativa una spesa massima di 30 euro.

Articolo 37
Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70% della spesa ammessa.

2 Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il

contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 38 *Modalità di erogazione dei contributi*

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

2. L'erogazione del contributo, è disposta previa presentazione di:

- a) prospetto riportante in dettaglio per ogni associazione e società sportiva affiliata le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentate dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società/associazione sportiva affiliata per:

- I) l'assicurazione obbligatoria versata alla Federazione Sportiva
- II) l'assicurazione integrativa versata alla Federazione Sportiva
- III) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla Società Sportiva

3. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

4. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

CAPO VIII

Contributi al CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 3 comma 2 della legge

Articolo 39 *Beneficiari del contributo*

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del CONI.

Articolo 40 *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.

Articolo 41

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, dell'attività per la quale si chiede il contributo e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività programmata;
 - b) piano finanziario.

Articolo 42

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

Articolo 43

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70 % della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.
2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 44

Modalità di erogazione dei contributi

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..
2. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.
3. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

CAPO IX

Contributi per attività sportiva di carattere professionistico di cui all'articolo 4

Articolo 45

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo enti, associazioni e società costituite nella forma di società di per azioni o di società a responsabilità limitata.

Articolo 46 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di carattere professionistico, comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.

Articolo 47 Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno agonistico successivo alla domanda di contributo.

2. Le domande devono contenere gli elementi identificativi del richiedente e alle medesime deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma delle attività comprendente le iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'ente si impegna a realizzare, ed in particolare l'attività del settore giovanile e scolastico ivi compresa la partecipazione ai campionati nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive e l'attivazione di corsi di preparazione sportiva riservati ai praticanti l'attività sportiva nonché di corsi di formazione e incontri di aggiornamento per operatori nel campo dello sport;
- b) piano finanziario.

Articolo 48 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese inerenti l'esercizio e la gestione dell'attività sportiva:

- a) costi per atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici (emolumenti ed oneri assicurativi e sociali);
- b) costi per servizi (prestazioni di lavoro autonomo, costi per trasporto, vitto e alloggio ed esecuzione gare, oneri su incassi e tasse gare);
- c) costi generali per attività sportiva (spese per allenamenti e ritiri, spese sanitarie, acquisto attrezzature e prove giocatori, spese per rapporti con squadre locali e oneri accessori per trasferimenti giocatori);
- d) spese generali di amministrazione e costi per personale amministrativo (emolumenti e oneri assicurativi e sociali).

Articolo 49 Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 50% della spesa ammessa e non potrà comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.

2. L'intervento contributivo è determinato applicando sulla spesa ammessa una percentuale uguale per ciascun soggetto ammesso a finanziamento in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale.

3. Con l'atto di concessione del contributo, il Dirigente preposto alla struttura competente in materia di sport, approva il programma delle attività di cui al comma 2. dell'articolo 47.

4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

5. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 50

Modalità di erogazione dei contributi

1. Ai fini della erogazione del saldo o dell'intero contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m.

2. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

3. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

4. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente e su presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre per il saldo essa potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dal D.P.G.P. 9-27/Leg del 5 giugno 2000 e s.m., e di una relazione riferita all'attività promozionale che l'ente si è impegnato a realizzare. La corrispondenza di svolgimento del programma di iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva con quanto indicato nella domanda di contributo sarà accertata da parte della struttura provinciale competente in materia di sport al quale è demandata la materia delle attività sportive.

5. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma il contributo verrà rispettivamente revocato o ridotto in proporzione. Il contributo verrà altresì rideterminato in sede consuntiva per riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo o in presenza di un disavanzo di gestione inferiore al contributo concesso.

CAPO X

Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 4 bis della legge

Articolo 51 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni o società sportive che svolgono attività a carattere dilettantistico.

Articolo 52 Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di partecipazione a campionati o analoghe iniziative del settore dilettantistico organizzati e/o disciplinati dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline associate, da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale.

Articolo 53 Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno per le iniziative da realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si conclude comunque nell'anno seguente nel caso di attività ricadente in due anni solari.

2. Le domande devono contenere gli elementi identificativi del richiedente e alle medesime deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) requisiti/relazione illustrativa del programma annuale o della stagione agonistica dell'attività sportiva da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, (esclusa l'attività promozionale che si intende realizzare nel settore giovanile), indicando il numero complessivo delle gare di campionato o le manifestazioni alle quali si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;
- b) programma di attività promozionale che si intende realizzare nel settore giovanile, il tipo di campionato e/o le manifestazioni sportive a cui si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;
- c) piano finanziario;
- d) calendario delle gare e/o delle manifestazioni alle quali si intende partecipare. Qualora all'atto della richiesta non sia ancora disponibile il calendario delle manifestazioni a cui si intende partecipare, l'apposito modulo allegato va comunque compilato riportando almeno il numero di gare/manifestazioni a cui si intende partecipare.

Articolo 54 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:
- a) trasporti (carburanti, pedaggi autostradali, noleggio mezzi);
 - b) vitto e alloggio atleti;
 - c) iscrizione a gare e tasse federali;
 - d) allenamenti e ritiri pre-campionato;
 - e) spese sanitarie;
 - f) compensi e rimborsi spese per tecnici e accompagnatori;
 - g) compensi e rimborsi spese per atleti;

- h) utilizzo, manutenzione o mantenimento mezzi sportivi necessari per lo svolgimento dell'attività;
- i) attrezzature e materiali di gioco (incluso abbigliamento sportivo), nella misura massima pari al 20% del totale delle voci da a) a h);
- j) spese generali (organizzazione e segreteria) nella misura massima pari al 10% del totale delle voci da a) a h).

2. Non sono ammissibili le spese per:

- a) oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive);
- b) funzionamento della sede;
- c) acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento dell'attività oggetto d'intervento, rimangono in dotazione dell'associazione per un lungo periodo (es. mezzi di trasporto).

Articolo 55

Limiti minimi di spesa ammissibile

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 8.000 euro e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 50 per cento delle spese presunte.

Articolo 56

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 60% della spesa ammessa ed è determinato adottando contemporaneamente due diverse procedure di ripartizione delle risorse finanziarie destinate a questo ambito di attività stabilite annualmente dalla Giunta provinciale. L'ammontare della disponibilità finanziaria è quindi frazionato in due parti (totale 1 e totale 2).

2. La prima procedura consiste nell'applicare alla spesa ammessa una formula matematica (funzione esponenziale con esponente compreso tra 0 e 1). L'importo della spesa ammessa è elevato alla potenza 100/113 e corretto attraverso un coefficiente (α) che parametrizza l'importo di contributo (ancora provvisorio) rispetto alla disponibilità finanziaria da destinarsi al riparto con formula (TOT1). Il parametro α si ottiene infatti come rapporto tra il TOT1 e la sommatoria di tutte le spese ammesse elevate alla potenza 100/113. La formula scelta è quella che meglio si adatta a rappresentare una distribuzione equa e in linea con i principi della politica di promozione dello sport:

$$C_i = \alpha * SA_i^{100/113}$$

$$\alpha = B / \sum_{i=1}^n SA_i^{100/113}$$

dove

C = contributo

α = parametro

SA = spesa ammessa

B = budget da destinarsi al riparto con formula matematica (TOT1)

Si stabilisce B = 80% del totale della disponibilità finanziaria (a cui si devono aggiungere gli scarti ottenuti dagli arrotondamenti).

3. Nella seconda procedura, l'ammontare del 20% della disponibilità finanziaria (TOT2) viene distribuito tramite un sistema a punteggio, basato su diversi indicatori:

<i>Indicatori</i>	<i>Punti (massimo 45)</i>	
<i>numero atleti tesserati partecipanti all'attività extraregionale:</i>	<i>fino a 10</i>	<i>2</i>
	<i>da 11 a 20</i>	<i>4</i>
	<i>oltre 20</i>	<i>6</i>
<i>significatività dell'attività promozionale svolta nei settori giovanili</i>	<i>Da 1 a 8</i>	
<i>numero atleti residenti in provincia partecipanti all'attività extraregionale</i>	<i>Da 1 a 5</i>	
<i>partecipazione ad attività sportiva di squadra</i>	<i>5</i>	
<i>partecipazione ad attività sportiva individuale</i>	<i>3</i>	
<i>partecipazione a campionati interregionali o nazionali di serie:</i>	<i>A - A1 - A2</i>	<i>8</i>
	<i>B1</i>	<i>6</i>
	<i>B2</i>	<i>4</i>
	<i>C - D</i>	<i>2</i>
<i>numero trasferte in ambito extraregionale</i>	<i>< 3</i>	<i>0</i>
	<i>da 3 a 6</i>	<i>3</i>
	<i>> 6</i>	<i>5</i>
<i>particolari meriti (risultati raggiunti riferiti all'attività svolta l'anno precedente)</i>	<i>Da 0 a 4</i>	
<i>grado di affidabilità programmatica (riferito all'attività finanziata nel passato)</i>	<i>scarsa</i>	<i>0</i>
	<i>buona</i>	<i>2</i>
	<i>ottimale</i>	<i>4</i>
<i>Destinata a soggetti diversamente abili</i>	<i>5</i>	

4. Il punteggio complessivo risultante viene parametrizzato in valore monetario rispetto al TOT2 e viene assegnato ai singoli soggetti fino ad esaurimento del 20% del fondo assegnato per questo ambito di attività.

5. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il

contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

6. L'importo del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo preventivato ed è cumulabile con altre assegnazioni finanziarie erogate da parte degli enti locali per spese di funzionamento nei limiti del disavanzo di gestione indicato nel bilancio complessivo dell'attività svolta.

7. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 57

Modalità di erogazione dei contributi

1. Ai fini della erogazione del saldo o dell'intero contributo concesso si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

2. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

3. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al D.P.G.P. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

4. Nel caso di contributi concessi in misura superiore ai 7.000,00 euro, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, qualora l'attività oggetto di richiesta non sia già conclusa, potrà essere liquidata in via anticipata, una quota fino al 50% del contributo assegnato, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente, attestante, tra l'altro l'aver effettivamente sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa.

CAPO XI

Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di cui all'articolo 7 della legge.

Articolo 58

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e gli enti sportivi regolarmente affiliati alle federazioni e/o agli enti di promozione sportiva e/o discipline associate, riconosciuti dal CONI e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

Articolo 59

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive destinate ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 62.

3. La costruzione di nuovi impianti deve essere effettuata su territori di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia comunque la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge.

Articolo 60

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 26/93 e s.m., comprensivo della relazione illustrativa dell'intervento a firma del progettista e del presidente dell'associazione sportiva che dovrà a sua volta contenere:
 - le finalità dell'opera con descrizione e motivazione dell'intervento, specificando anche se la realizzazione riguarda strutture normalmente usate dal proponente e il tipo di utilizzo (agonistico, promozionale, preparazione, etc.);
 - l'individuazione del bacino d'utenza (aree con utenza che gravita prevalentemente sull'impianto sportivo oggetto d'intervento) con riferimento all'eventuale variazione dello stesso in conseguenza alle opere proposte. Nel caso di interventi su impianti destinati a più discipline sportive, il bacino di utenza sarà normalmente riferito all'attività sportiva per la quale i lavori risultano prevalenti;
 - indicazione di tutte le strutture sportive esistenti nel bacino d'utenza considerato destinate alla medesima tipologia sportiva praticata nell'impianto oggetto di intervento;
 - quadro riassuntivo del costo complessivo dei lavori, suddiviso fra gli eventuali spazi sportivi diversi e/o fra le varie opere, con quantifica separata delle somme a disposizione contenenti spese tecniche, IVA, eventuali acquisti o altre spese ammissibili non rientranti nei lavori;
 - indicazione dei costi parametrici unitari (al netto dei soli oneri fiscali) distinti fra le varie opere da realizzare;
 - la conformità dell'intervento agli strumenti di programmazione territoriale o gli adeguamenti necessari per rendere l'opera compatibile;
 - specifica degli eventuali vincoli che potrebbero ostacolare o ritardare la realizzazione;
 - i tempi di realizzazione dell'intervento indicando anche la data o il periodo presunto dell'inizio dei lavori;
 - le modalità di finanziamento riferite all'intero costo del progetto;
 - la stima dei presumibili costi/oneri di gestione e di eventuali ricavi.
- b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo ed accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 16 della L.P. 21/90;
- c) documentazione fotografica;

- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale risulti che:
- la stessa federazione, ente di promozione, disciplina associata, è riconosciuta/o dal CONI;
 - che l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale.

Articolo 61
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative ad opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive destinate ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali.
2. Nel caso di costruzione di nuovi impianti, sono ammissibili anche le spese per le attrezzature sportive strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto e all'omologazione da parte della competente federazione sportiva, qualora inserite nell'ambito del progetto da finanziare.
3. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.
4. Salvo casi eccezionali e motivati sarà ammessa una sola iniziativa per ambito comunale.

Articolo 62
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono ammesse a finanziamento opere il cui investimento, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 100.000,00 e non sia superiore a euro 650.000,00.

Articolo 63
Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti criteri di valutazione, tenendo comunque conto dei lavori prevalenti in termini di spesa:
 - a) ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto vista anche la tipologia sportiva;
 - b) importanza dell'opera, anche riferita alla presenza della medesima tipologia di impianto nel bacino d'utenza;
 - c) vocazione sportiva della zona in relazione alla tipologia dell'iniziativa sportiva proposta;
 - d) promozione della/e disciplina/e sportiva/e in riferimento alla zona per la quale l'intervento ha o avrà valenza ai fini sportivi;
 - e) utilizzo dell'impianto per manifestazioni di rilevanza almeno nazionale;
 - f) urgenza di lavori di adeguamento a normative, con particolare riferimento a quelle sportive, necessario per rendere l'impianto rispondente al livello dell'attività sportiva che verrà praticata;
 - g) lavori di straordinaria manutenzione necessari per l'idoneità della struttura alla pratica sportiva, ovvero necessità di ampliamento e miglioramento della struttura esistente in ragione dell'utenza;
 - h) realizzazione di nuovi centri sportivi.

2. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio come di seguito precisato:

<i>lettera</i>	<i>Impianti esistenti</i>	<i>Nuovi centri sportivi</i>
<i>a)</i>	<i>da 40 a 100</i>	<i>da 40 a 100</i>
<i>b)</i>	<i>da 40 a 80</i>	<i>da 40 a 80</i>
<i>c)</i>	<i>da 0 a 40</i>	<i>da 0 a 40</i>
<i>d)</i>	<i>da 0 a 40</i>	<i>da 0 a 40</i>
<i>e)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>f)</i>	<i>da 40 a 100</i>	<i>-</i>
<i>g)</i>	<i>da 40 a 100</i>	<i>-</i>
<i>h)</i>	<i>-</i>	<i>100</i>

3. Sulla base dei punteggi ottenuti e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il Dirigente della struttura competente, entro 110 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva l'elenco degli interventi ammessi, definendo per ciascuno la spesa ammessa e l'ammontare del contributo nonché l'elenco degli interventi non ammessi per mancanza di risorse finanziarie le cui domande si considerano rigettate.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 viene altresì fissato al beneficiario il termine di 120 giorni prorogabile, per la presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

- a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della L.P. 26/93 e s.m., corredato di copia delle autorizzazioni di legge, dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/00; l'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo.
- b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune.
- c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto e il relativo piano finanziario;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;
- e) copia dell'atto costitutivo ed eventuale aggiornamento dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione.

Articolo 64
Concessione del contributo

1. Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di concessione del contributo entro 70 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Articolo 65
Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso in conto capitale fino al massimo del 65 % della spesa ammessa.

2. Il contributo è erogato nel modo seguente:

- il 20% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'avvenuto inizio dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
- il 30% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori e forniture previsti in progetto, e dietro presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
- il 30% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dei lavori e forniture previsti in progetto, e dietro presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
- il saldo del contributo, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9 - 27/Leg e s.m..

CAPO XII

Ammodernamento impianti destinati al calcio con realizzazione di manti in erba artificiale di cui all'articolo 7 quater della legge

Articolo 66 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e le società che svolgono attività sportiva dilettantistica e che risultano affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Articolo 67 Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di manti in erba artificiale negli impianti sportivi per il calcio, destinati ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 70.

Articolo 68 Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 2, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 26/93 e s.m., comprensivo della relazione illustrativa dell'intervento a firma del progettista e del presidente dell'associazione sportiva che dovrà a sua volta contenere:
- le finalità dell'opera con descrizione e motivazione dell'intervento, specificando anche se la realizzazione riguarda strutture normalmente usate dal proponente e il tipo di utilizzo (agonistico, promozionale, preparazione, etc.);
 - l'individuazione del bacino d'utenza (aree con utenza che gravita prevalentemente sull'impianto sportivo oggetto d'intervento) con riferimento all'eventuale variazione dello stesso in conseguenza alle opere proposte;
 - indicazione di tutte le strutture sportive esistenti nel bacino d'utenza considerato destinate alla medesima tipologia sportiva praticata nell'impianto oggetto di intervento;
 - quadro riassuntivo del costo complessivo dei lavori con quantifica separata delle somme a disposizione contenenti spese tecniche, IVA, eventuali acquisti o altre spese ammissibili non rientranti nei lavori;
 - indicazione dei costi parametrici unitari (al netto dei soli oneri fiscali) distinti fra le varie opere da realizzare;
 - la conformità dell'intervento agli strumenti di programmazione territoriale o gli adeguamenti necessari per rendere l'opera compatibile;
 - specifica degli eventuali vincoli che potrebbero ostacolare o ritardare la realizzazione;
 - i tempi di realizzazione dell'intervento indicando anche la data o il periodo presunto dell'inizio dei lavori;
 - le modalità di finanziamento riferite all'intero costo del progetto;
 - la stima dei presumibili costi/oneri di gestione e di eventuali ricavi.
- b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo ed accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 16 della L.P. 21/90;
- c) documentazione fotografica;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale risulti che:
- la stessa federazione, ente di promozione, disciplina associata, è riconosciuta/o dal CONI;
 - che l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale.

Articolo 69 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alla realizzazione del manto in erba artificiale per campi omologabili dalla competente federazione, ivi compresi gli oneri fiscali purché non detraibili.

2. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.

3. Salvo casi eccezionali e motivati sarà ammessa una sola iniziativa per ambito comunale.

Articolo 70
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono ammissibili a contributo spese per opere il cui investimento, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 100.000,00 e non sia superiore ad euro 430.000,00 al netto dei soli oneri fiscali, riferito a campi regolamentari con caratteristiche di omologabilità per campionati di serie D, eccellenza e promozione (m. 107 x 65).

2. Per terreni di gioco con dimensioni inferiori, comunque omologabili, l'importo massimo sarà proporzionalmente ridotto alla superficie oggetto di intervento.

Articolo 71
Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco delle opere ammesse a contributo

1. La struttura provinciale competente provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti criteri di valutazione, tenendo comunque conto dei lavori prevalenti:

- a) ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto;
- b) importanza dell'opera, anche riferita alla presenza della medesima tipologia di impianto nel bacino d'utenza;
- c) vocazione sportiva della zona in relazione al numero delle società calcistiche operanti nell'area con riguardo anche al numero di tesserati giovani;
- d) intensità di utilizzo dell'impianto;
- e) presenza di strutture complementari che garantiscano il massimo utilizzo;
- f) urgenza di lavori di adeguamento necessari per rendere l'impianto rispondente al livello dell'attività sportiva che verrà praticata.

2. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio come di seguito precisato:

<i>lettera</i>	<i>Impianti esistenti</i>
<i>a)</i>	<i>da 4 a 10</i>
<i>b)</i>	<i>da 4 a 8</i>
<i>c)</i>	<i>da 0 a 4</i>
<i>d)</i>	<i>da 0 a 4</i>
<i>e)</i>	<i>da 0 a 4</i>
<i>f)</i>	<i>da 0 a 4</i>

3. Sulla base dei punteggi ottenuti e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il Dirigente della struttura competente, entro 110 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva l'elenco degli interventi ammessi, definendo per ciascuno la spesa ammessa e l'ammontare del contributo nonché l'elenco degli interventi non ammessi per mancanza di risorse finanziarie le cui domande si considerano rigettate.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 viene altresì fissato al beneficiario il termine di 120 giorni prorogabile, per la presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

- a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della L.P. 26/93 e s.m., corredato di copia delle autorizzazioni di legge, dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/00; l'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa fino al massimo del 10%, oneri fiscali esclusi. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo.
- b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
- c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto e il relativo piano finanziario;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;
- e) copia dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione.

Articolo 72
Concessione del contributo

1. Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di concessione del contributo entro 70 giorni dal ricevimento della documentazione definitiva.

Articolo 73
Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso in conto capitale fino al massimo del 65% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il contributo viene erogato nel modo seguente:
 - il 40% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione delle agevolazioni su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'avvenuto inizio dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
 - il 40% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'avvenuta realizzazione di almeno l' 80% dei lavori e forniture previsti in progetto e dietro presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
 - il saldo del contributo, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al d.P.G.p. 5 giugno 2000, n. 9 – 27 /Leg. e s.m..